

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA SOLDATI

Seduta del 12/01/2021

FATTO

La parte ricorrente chiede che venga accordato il rimborso dei buoni fruttiferi postale serie Q/ P e Q allegati al ricorso secondo quando riportato a tergo dei titoli stessi e che venga ribadito che il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore del titolo si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti e, pertanto, il contrasto tra le condizioni riguardanti gli interessi apposte sul titolo e quelle stabilite dal Decreto Ministeriale 13 giugno 1986 venga risolto dando prevalenza alle prime.

La parte ricorrente chiede all'ABF che venga accordato il rimborso dei buoni fruttiferi postali.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario affermava sul ricorso quanto segue: 1) non ricevibile per incompetenza *ratione temporis*. A tal proposito, viene, infatti, richiamata la pronuncia della Cass. SS.UU. n. 3963/2019 che ha ritenuto che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei BF trovi il suo momento genetico, ex art.1339 c.c., al momento della sottoscrizione del "contratto" che, nel caso di specie, è riconducibile agli anni 1987 e 1989; 2) inammissibile in quanto non rientrante nella competenza per materia dell'ABF. I titoli di risparmio postale sono mezzi di raccolta del risparmio postale medesimo che viene effettuata dall'intermediario per conto di altro ente pubblico e la materia è interamente regolata da norme di carattere speciale; 3) infondato, poiché i buoni fruttiferi di cui si discute, sul quale al momento del rilascio sono stati apposti il timbro "Q/P" e quello delle relative condizioni, appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q"; 4) per il rilascio dei buoni della nuova serie "Q", sono stati utilizzati i moduli della serie "P"



(moduli che, naturalmente, riportavano i tassi di interesse di detta serie “P”), provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro i timbri attenendosi pedissequamente a quanto previsto dal D.M. 13.6.1986; 5 il timbro sul fronte dei titoli reca in modo chiaro ed univoco la corretta serie di appartenenza, senza alcuna possibilità di fraintendimento, di dubbio o di affidamento incolpevole da parte del risparmiatore; il timbro sul retro dei titoli, in modo altrettanto chiaro ed univoco individua i nuovi tassi d’interesse applicati in sostituzione dei quattro tassi applicabili alla precedente serie “P”; 6) a sostegno della propria tesi richiama numerose pronunce di merito e di legittimità (Cass. SS.UU. n. 3963/2019) la quale si è pronunciata sulla legittimità del meccanismo di eterointegrazione dei BF poiché, non trattandosi di titoli di credito, ma di titoli di legittimazione, per essi non operano i principi di letteralità e autonomia causale. Coerentemente con quanto esposto ed essendo stato assolto l’onere di pubblicità del legale per il D.M. 1986, il ricorrente non può invocare il proprio incolpevole affidamento; 7) i buoni fruttiferi oggetto di ricorso risultano appartenere regolarmente alla serie ordinaria “Q” e sono stati regolarmente emessi mediante l’utilizzo del corretto supporto cartaceo. 8) le condizioni e i rendimenti riportati sul retro dei titoli corrispondono perfettamente a quelli previsti dalle tabelle allegate al D.M. del 13.6.1986 istitutivo della stessa serie “Q”; 9) i diversi valori di rimborso calcolati dal ricorrente risulterebbero riconducibili all’errata applicazione delle disposizioni in materia fiscale previste dal D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997; 10) a conferma della correttezza del proprio operato richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142/2020.

Alla luce di quanto precede, l’intermediario chiede che l’ABF voglia in via preliminare dichiarare inammissibile il ricorso perché concerne materia sottratta all’ambito di competenza dell’ABF e dichiarare la non ricevibilità del ricorso perché relativo a comportamenti precedenti al 1° gennaio 2009. Nel merito, rigettare tutte le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.

DIRITTO

Il Collegio, in via preliminare ritiene debba essere esaminata l’eccezione preliminare sollevata dall’intermediario relativa all’incompetenza *ratione temporis* dell’ABF, in quanto la controversia avrebbe ad oggetto comportamenti precedenti al limite temporale di conoscibilità ABF; l’Arbitro Bancario e Finanziario, infatti, non può conoscere questioni la cui origine risalga ad operazioni antecedenti al 1° gennaio 2009.

Per una corretta valutazione in merito all’accoglimento o meno dell’eccezione, il Collegio ritiene che sia necessario eseguire una distinzione, vale a dire se l’oggetto della presente controversia sia inerente alla fase di formazione del consenso, quindi a vizi genetici del rapporto giuridico (e allora rileva la data della sua costituzione), o piuttosto a momenti esecutivi ovvero se sia inerente all’interpretazione degli effetti del contratto (e allora rileva la data della “contestazione”), essendo i BPF rapporti di durata.

È opinione condivisa dai Collegi ABF che, per quanto attiene la liquidazione dei buoni fruttiferi, rilevi la data in cui è insorta la controversia, essendo indubbia la valenza delle indicazioni riportate sul retro del BPF. Le stesse concorrono a definire il contenuto del rapporto e, pertanto, trova conferma nel caso di specie la competenza *ratione temporis* dell’ABF, non rilevando la data di sottoscrizione del buono.

Ne consegue, pertanto, che l’eccezione sollevata dall’intermediario non è meritevole di accoglimento. In tal senso si è espresso chiaramente, tra gli altri, il Coll. di coordinamento, nella decisione n. 5676 del 08 novembre 2013.



Il Collegio, sempre in via preliminare ritiene debba essere esaminata l'ulteriore eccezione avente ad oggetto l'incompetenza per materia di codesto Arbitro, rilevata dall'intermediario nelle proprie controdeduzioni.

Alla luce del consolidato orientamento dei Collegi ABF (v., *ex multis*, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n.1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) questo Collegio non può che disattendere anche l'eccezione di incompetenza *ratione materiae*, e tale soluzione risulta essere in ossequio alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 5676 del 08 novembre 2013.

Nel merito, ai fini della decisione della presente controversia il Collegio rileva, con riferimento ai BPF n. ***029, n. ***028, n. ***080, ***474, ***475, ***478, ***479 oggetto del ricorso, che sono stati emessi tra il settembre 1987 e l'agosto 1989, e appartengono alla serie "Q/P".

Il Collegio osserva che è incontroverso che siano stati utilizzati i moduli cartacei della serie «P» o della serie "O" sul fronte dei quali è stata indicata la serie di appartenenza «Q/P», mentre sul retro sulla tabella dei rendimenti è stato apposto un timbro che non indica i nuovi tassi di interesse dopo il 21° anno e fino al 30°.

I buoni ordinari rappresentano un investimento a lungo termine, ma possono essere liquidati in qualsiasi momento, comprensivi di interessi. In particolare, il capitale investito può essere ritirato in ogni momento (al netto delle ritenute fiscali), mentre per poter ottenere anche gli interessi è necessario che sia trascorso almeno un anno dall'investimento.

A seguito dell'emanazione del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 (G.U. 13 giugno 1986) i tassi di tutte le serie precedenti sono stati convertiti ai tassi della serie «Q», a decorrere dal 1° gennaio 1987. Per quanto concerne i buoni della serie «P», emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorrevano, invece, dal 1° luglio 1987 (cfr. D.M. 13 giugno 1986).

Alla luce della ricostruzione effettuata, la questione giuridica sottesa al caso di specie concerne l'accertamento delle condizioni di rimborso dei buoni fruttiferi alle condizioni apposte sul tergo dei titoli, nell'ipotesi in cui questi siano stati emessi successivamente al D.M. del 13 giugno 1986, istitutivo della nuova serie ordinaria di BPF contraddistinta dalla lettera «Q».

Il Collegio evidenzia che la questione oggetto della domanda concerne quale siano le condizioni di rimborso dei BPF nell'ipotesi in cui siano stati utilizzati da parte dell'intermediario collocatore moduli cartacei appartenenti ad una serie precedente non più in corso (nella specie moduli relativi alle serie «P» e «O») ovvero apportando una modifica solo parziale che indica semplicemente che i tassi di interesse possono essere mutati.

Si rammenta che secondo le più recenti posizioni condivise dai Collegi, in caso di buoni emessi dopo il DM 13 giugno 1986, istitutivo della serie Q, su modulistica della serie O con apposizione di una pluralità di timbri sul fronte e sul retro dei titoli (oltre a quelli relativi ai nuovi rendimenti della serie Q, anche quelli relativi alla precedente serie P), si applicano comunque le condizioni della serie Q.

Per quanto concerne i BPF oggetto del presente ricorso, infatti, il ricorrente contesta, essenzialmente il conteggio degli interessi maturati effettuato dall'intermediario, il quale, a suo dire, avrebbe erroneamente applicato il tasso di interesse differente (relativo alla serie «Q») anziché utilizzare il tasso di rendimento stampigliato sul retro degli stessi, per ogni



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione a fare tempo dal 21° anno.

Il Collegio evidenzia che il quadro di riferimento normativo è rappresentato dall'art. 173 (Tabelle degli interessi - Variazioni) Codice Postale, il quale dispone che: *“Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”*.

Il d.lgs. n. 284 del 1999, inoltre, ha previsto che: *“Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori.”*

L'art. 6 del D.M. del Tesoro 13 giugno 1986 (Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio) dispone, a sua volta, che: *“Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q»”. Per i buoni della serie “P”, emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data.”*

La Corte di Cassazione ha già da tempo appurato che i BF hanno natura di meri documenti di legittimazione e non di titoli di credito. Sono, quindi, privi dei requisiti della letteralità e dell'astrattezza; è, pertanto, ritenuta legittima la loro eterointegrazione per effetto di un D.M. di modifica dei tassi di rendimento degli stessi, successivo alla data di emissione del titolo.

È orientamento ormai consolidato dell'Arbitro, espresso dal Collegio di Coordinamento, secondo il quale, con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello *jus variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, *“il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli ... si forma ... sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti”*. E, infatti, il Collegio, argomentando sulla base della sentenza della Cass. Civ. Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979, ha affermato che se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere *“che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono”* (cfr. decisione n. 5674 dell'8.11.2013). Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.6.2007, debba essere tutelato. In tal caso, alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr., da ultimo le decisioni di questo Collegio n. 6527/16; n. 8474/16; 10937/16”).

Tale impostazione è stata confermata anche nella recente decisione del Collegio di coordinamento n. 6142 del 3.4.2020.

Nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, i buoni oggetto del ricorso, nella parte anteriore, sono stati individuati dall'ufficio competente, mediante timbratura in basso a destra, con la serie «Q/P». Sul retro, invece, risulta essere stata apposta, rispetto all'originaria tabella dei rendimenti stampata a tergo, una modifica relativamente ai tassi di interesse di cui al periodo in contestazione.

Alla luce della ricostruzione effettuata, la questione giuridica sottesa al caso di specie concerne l'accertamento delle condizioni di rimborso dei BPF, per tutta la durata, non essendo prevista alcuna stampigliatura a tergo di modifica, nell'ipotesi, come è avvenuto, in cui questo sia stato emesso successivamente al D.M. del 13 giugno 1986, istitutivo della nuova serie ordinaria di BPF contraddistinta dalla lettera «Q».

In particolare, la questione concerne quale siano le condizioni di rimborso del BPF nell'ipotesi in cui sia stato utilizzato da parte dell'intermediario collocatore un modulo cartaceo appartenente ad una serie precedente non più in corso (nella specie moduli relativi alla serie «P» e «O») ovvero apportando una modifica solo parziale.

Pertanto, il Collegio dà rilevanza al fatto che sul retro dei BPF non vi sia alcun timbro ad indicare la modifica del regime di interessi relativamente al periodo in contestazione.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio, in accoglimento della domanda inerente ai buoni della serie Q/P, in linea con orientamento ormai consolidato presso i Collegi ABF (Collegio di Roma, decisione n. 8791/17; Collegio di Bologna, decisione n. 11696/17; Collegio di Torino, decisione n. 4868/17; Collegio di Milano, decisione n. 2496/16), non può che confermare il diritto del ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro dei Buoni, limitatamente al periodo intercorrente dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione, al netto di quanto eventualmente già rimborsato per tutto il periodo.

Altra questione sottoposta all'esame del Collegio riguarda l'accertamento dell'ammontare dei rendimenti dovuti con riguardo ai buoni della serie «Q».

Per quanto concerne il riconoscimento del diritto di parte ricorrente al rimborso della maggiore somma che ritiene dovuta, sulla base delle condizioni riportate a tergo del BPF.

Il Collegio evidenzia, innanzitutto, che i buoni rappresentano un investimento a lungo termine, ma possono essere liquidati in qualsiasi momento, comprensivi di interessi. In particolare, il capitale investito può essere ritirato in ogni momento (al netto delle ritenute fiscali), mentre per poter ottenere anche gli interessi è necessario che sia trascorso almeno un anno dall'investimento.

Con riferimento ai BPF n. ***486, n. ***210 e n. ***473, oggetto del ricorso, il Collegio



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rileva che sono stati emessi negli anni 1988 e 1989, periodo nel quale erano in collocamento i buoni della serie "Q".

Per l'emissione risulta essere stato correttamente utilizzato un modulo cartaceo della suddetta serie, senza necessità di timbri correttivi.

Sulla base del prospetto storico dei tassi applicati sui BPF ordinari emessi fino al 2000, il tasso di rendimento della serie «Q» previsto per il quinto scaglione di detenzione (dal 21° al 30° anno di detenzione dei titoli) è pari al 12,00%.

Parte ricorrente ha prodotto la richiesta del valore di rimborso dei BFP in oggetto: gli importi risultano coerenti con quelli risultanti dal sito di CDP, tenuto conto, altresì, dell'applicazione dell'imposta di bollo. Non sussiste dunque un'ipotesi di *"errore eclatante e tale dunque, da far emergere con estrema chiarezza un inadempimento o una condotta illegittima dell'intermediario nei confronti della propria clientela"* (Collegio di Napoli, decisione n. 7071/16, Pres. Marinari), risultando verosimile che la differenza di rendimento tra quanto quantificato in sede di richiesta di rimborso del buono e quanto richiesto dal ricorrente è dovuta all'applicazione della normativa fiscale.

L'oggetto del contendere va dunque analizzato alla luce di quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento, con decisione n. 6142 del 3.4.2020, nella quale è affermato il seguente principio di diritto:

"L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto".

Alla base di tale principio vi è una condivisibile motivazione, che mette luogo riportare per esteso: *"...dinanzi all'eccezione dell'intermediario che faccia riferimento al regime fiscale per giustificare la corresponsione all'investitore di un importo inferiore a quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo, la valutazione che l'ABF è chiamato ad effettuare rientra nella propria sfera di competenza ratione materiae, in quanto la richiamata disciplina fiscale viene qui in gioco esclusivamente quale parametro ai fini della quantificazione dell'importo dovuto al sottoscrittore, in virtù del contratto in essere tra le parti. Non si tratta cioè di accertare l'assoggettamento dei BFP ad una determinata ritenuta erariale, come ad esempio quella di cui all'art. 1 D.L. 19 settembre 1986 convertito con L. 17 novembre 1986, n. 759 (al riguardo Cass. n. 30746/2018), il che sarebbe ratione materiae precluso all'ABF, bensì di accertare il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti*
(...)

D'altra parte, che il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, possa assumere rilievo anche all'interno della sfera strettamente negoziale, quale elemento che concorre ad individuare il quantum della prestazione, emerge con chiarezza dalla presenza, sul buono della serie Q qui in esame, della dicitura per cui "L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste dalla legge", peraltro presente, talvolta con formulazione diversa (L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali alla data di emissione)" su buoni appartenenti anche ad altre serie.

Pertanto, per venire all'oggetto del presente ricorso, rispetto ai buoni appartenenti alla serie Q "può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale. Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente".

Sulla scorta del sopracitato principio, la domanda relativa ai BPF in questione non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI